*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)*

**Anno 133° — Numero 146**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 23 giugno 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 maggio 1992.

**Rinnovo all'ospedale S. Maria della Misericordia di Udine dell'autorizzazione al trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico.**

### IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal Presidente dell'unità sanitaria locale n. 7 «Udinese» di Udine in data 24 maggio 1990 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale S. Maria della misericordia di Udine;

Vista la relazione favorevole, in data 7 maggio 1991, sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 26 marzo 1992;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale S. Maria della misericordia di Udine è autorizzato al trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cuore e cuore-polmone devono essere eseguite presso le sale operatorie della divisione di cardiochirurgia dell'ospedale S. Maria della misericordia di Udine.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cuore e cuore-polmone devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Meriggi prof. Angelo, primario della divisione di cardiochirurgia dell'ospedale S. Maria della misericordia dell'unità sanitaria locale n. 7 di Udine;

Puricelli prof. Cesare, aiuto in ruolo della divisione di cardiochirurgia dell'ospedale S. Maria della misericordia dell'unità sanitaria locale n. 7 di Udine;

Porreca dott. Lorenzo, aiuto della divisione di cardiochirurgia dell'ospedale S. Maria della misericordia dell'unità sanitaria locale n. 7 di Udine;

Da Col dott. Paolo, aiuto della divisione di cardiochirurgia dell'ospedale S. Maria della misericordia dell'unità sanitaria locale n. 7 di Udine;

Frassani dott. Romeo, aiuto della divisione di cardiochirurgia dell'ospedale S. Maria della misericordia dell'unità sanitaria locale n. 7 di Udine;

Nucifora dott. Rosario, aiuto della divisione di cardiochirurgia dell'ospedale S. Maria della misericordia dell'unità sanitaria locale n. 7 di Udine;

Dolcetti dott. Gianpaolo, assistente in ruolo della divisione di cardiochirurgia dell'ospedale S. Maria della misericordia dell'unità sanitaria locale n. 7 di Udine;

Lumini dott. Roberto, assistente in ruolo della divisione di cardiochirurgia dell'ospedale S. Maria della misericordia dell'unità sanitaria locale n. 7 di Udine;

Morelli dott. Angelo, assistente in ruolo della divisione di cardiochirurgia dell'ospedale S. Maria della misericordia dell'unità sanitaria locale n. 7 di Udine.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di cuore e cuore-polmone.

Art. 6.

L'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale n. 7 «Udinese» di Udine è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 1992

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

92A2933

DECRETO 4 giugno 1992.

**Autorizzazione all'ospedale policlinico «S. Orsola Malpighi» di Bologna al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.**

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal Presidente dell'unità sanitaria locale n. 28 Bologna Nord di Bologna in data 9 aprile 1991 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale policlinico «S. Orsola Malpighi» di Bologna;

Vista la relazione favorevole in data 22 gennaio 1992, sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 16 aprile 1992;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale policlinico «S. Orsola Malpighi» di Bologna è autorizzato al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di rene devono essere eseguite presso le sale operatorie della II clinica chirurgica e terapia chirurgica dell'Istituto di clinica chirurgica II dell'ospedale policlinico «S. Orsola Malpighi» di Bologna.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di rene devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Gozzetti prof. Giuseppe, direttore dell'istituto di clinica chirurgica e cardiochirurgia II clinica chirurgica e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Bologna;

Bellusci dott. Roberto, ricercatore universitario dell'istituto di clinica chirurgica e cardiochirurgia II clinica chirurgica e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Bologna;

Bragaglia dott. Romano, ricercatore universitario dell'istituto di clinica chirurgica e cardiochirurgia II clinica chirurgica e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Bologna;

Cavallari prof. Antonino, professore straordinario anatomia chirurgica dell'Università degli studi di Bologna;

Cunsolo prof. Antonio Gennaro, professore associato di chirurgia d'urgenza dell'Università degli studi di Bologna;

Di Simone dott. Massimo, collaboratore tecnico dell'istituto di clinica chirurgica e cardiochirurgia II dell'ospedale policlinico «S. Orsola Malpighi» di Bologna;

Faenza prof. Alessandro, professore associato chirurgia d'urgenza dell'Università degli studi di Bologna;

Fuga dott. Giovanni, ricercatore universitario dell'istituto di clinica chirurgica e cardiochirurgia II clinica chirurgica e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Bologna;

Grazi dott. Gian Luca, collaboratore tecnico dell'istituto di clinica chirurgica e cardiochirurgia II dell'ospedale policlinico «S. Orsola Malpighi» di Bologna;

Jovine dott. Elio, collaboratore tecnico dell'istituto di clinica chirurgica e cardiochirurgia II dell'ospedale policlinico «S. Orsola Malpighi» di Bologna:

Maldarizzi dott. Francesco, ricercatore universitario dell'istituto di clinica chirurgica e cardiochirurgia II clinica chirurgica e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Bologna;

Mattioli dott. Sandro, ricercatore universitario dell'istituto di clinica chirurgica e cardiochirurgia II clinica chirurgica e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Bologna;

Mazziotti prof. Alighieri, professore associato dell'istituto di clinica chirurgica e cardiochirurgia II clinica chirurgica e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Bologna;

Mastrorilli dott. Dario, aiuto ospedaliero dell'istituto di clinica chirurgica e cardiochirurgia II dell'ospedale policlinico «S. Orsola Malpighi» di Bologna;

Pagliani prof. Giorgio, professore associato di tecniche operatore dell'istituto di clinica chirurgica e cardiochirurgia II clinica chirurgica e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Bologna;

Pilotti dott. Vladimiro, assistente ospedaliero dell'istituto di clinica chirurgica e cardiochirurgia II dell'ospedale policlinico «S. Orsola Malpighi» di Bologna;

Poggioli dott. Gilberto, assistente ospedaliero dell'istituto di clinica chirurgica e cardiochirurgia II dell'ospedale policlinico «S. Orsola Malpighi» di Bologna;

Principe dott. Alfonso, ricercatore universitario dell'istituto di clinica chirurgica e cardiochirurgia II clinica chirurgica e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Bologna;

Spolaore dott. Renato, ricercatore universitario dell'istituto di clinica chirurgica e cardiochirurgia II clinica chirurgica e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Bologna;

Zannetti dott. Guido, assistente ospedaliero dell'istituto di clinica chirurgica e cardiochirurgia II dell'ospedale policlinico «S. Orsola Malpighi» di Bologna.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di rene.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 28 Bologna Nord di Bologna è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1992

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

92A2934

DECRETO 8 giugno 1992.

**Rinnovo all'ospedale policlinico «S. Orsola Malpighi» di Bologna dell'autorizzazione al trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico.**

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal Presidente dell'unità sanitaria locale n. 28 Bologna Nord di Bologna in data 30 ottobre 1990 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale policlinico «S. Orsola Malpighi» di Bologna;

Vista la relazione favorevole in data 26 aprile 1991, sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 26 marzo 1992;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale policlinico «S. Orsola Malpighi» di Bologna è autorizzato al trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di fegato devono essere eseguite presso le sale operatorie della II clinica chirurgica e terapia chirurgica dell'istituto di clinica chirurgica II dell'ospedale policlinico «S. Orsola Malpighi» di Bologna.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di rene devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Gozzetti prof. Giuseppe, direttore dell'istituto di clinica chirurgica e cardiochirurgia II clinica chirurgica e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Bologna;

Bellusci dott. Roberto, ricercatore universitario dell'istituto di clinica chirurgica e cardiochirurgia II clinica chirurgica e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Bologna;

Bragaglia dott. Romano, ricercatore universitario dell'istituto di clinica chirurgica e cardiochirurgia II clinica chirurgica e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Bologna;

Cavallari prof. Antonino, professore straordinario anatomia chirurgica dell'Università degli studi di Bologna;

Faenza prof. Alessandro, professore associato chirurgia d'urgenza dell'Università degli studi di Bologna;

Fuga dott. Giovanni, ricercatore universitario dell'istituto di clinica chirurgica e cardiochirurgia II clinica chirurgica e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Bologna;

Grazi dott. Gian Luca, collaboratore tecnico dell'istituto di clinica chirurgica e cardiochirurgia II dell'ospedale policlinico «S. Orsola Malpighi» di Bologna;

Jovine dott. Elio, collaboratore tecnico dell'istituto di clinica chirurgica e cardiochirurgia II dell'ospedale policlinico «S. Orsola Malpighi» di Bologna;

Maldarizzi dott. Francesco, ricercatore universitario dell'istituto di clinica chirurgica e cardiochirurgia II clinica chirurgica e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Bologna;

Mattioli dott. Sandro, ricercatore universitario dell'istituto di clinica chirurgica e cardiochirurgia II clinica chirurgica e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Bologna;

Mazziotti prof. Alighieri, professore associato dell'istituto di clinica chirurgica e cardiochirurgia II clinica chirurgica e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Bologna;

Mastrorilli dott. Dario, aiuto ospedaliero dell'istituto di clinica chirurgica e cardiochirurgia II dell'ospedale policlinico «S. Orsola Malpighi» di Bologna;

Pilotti dott. Vladimiro, assistente ospedaliero dell'istituto di clinica chirurgica e cardiochirurgia II dell'ospedale polichilico «S. Orsola Malpighi» di Bologna;

Poggioli dott. Gilberto, assistente ospedaliero dell'istituto di clinica chirurgica e cardiochirurgia II dell'ospedale policlinico «S. Orsola Malpighi» di Bologna;

Principe dott. Alfonso, ricercatore universitario dell'istituto di clinica chirurgica e cardiochirurgia II clinica chirurgica e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Bologna;

Spolaore dott. Renato, ricercatore universitario dell'istituto di clinica chirurgica e cardiochirurgia II clinica chirurgica e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Bologna.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di fegato.

Art. 6.

L'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale n. 28 Bologna Nord di Bologna è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 1992

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

92A2935

DECRETO 8 giugno 1992.

**Rettifica al decreto ministeriale 10 aprile 1992 concernente autorizzazione al trapianto di pancreas da cadavere a scopo terapeutico presso il policlinico «S. Orsola Malpighi» di Bologna.**

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 maggio 1992 con il quale il policlinico S. Orsola Malpighi di Bologna, è stato autorizzato all'espletamento delle attività di trapianto di pancreas da cadavere a scopo terapeutico.

Accertato che all'art. 6 del citato decreto è stato erroneamente riportato come incaricato dell'esecuzione del presente decreto il presidente dell'unità sanitaria locale Centro Sud di Bolzano in luogo dell'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale n. 28 Bologna Nord di Bologna;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore;

Decreta:

L'art. 6 del decreto ministeriale 10 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 maggio 1992, concernente l'autorizzazione all'attività di trapianto di pancreas da cadavere a scopo terapeutico presso il policlinico S. Orsola Malpighi di Bologna, viene sostituito dal seguente:

L'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale n. 28 Bologna Nord di Bologna è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 1992

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

92A2936

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 giugno 1992.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Agricoop - Società cooperativa a responsabilità limitata per la conduzione associata di aziende agricole», in Gaggio Montano, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 23 gennaio 1992, effettuata nei confronti della società cooperativa agricola «Agricoop - Società cooperativa a responsabilità limitata per la conduzione associata di aziende agricole», con sede in Gaggio Montano (Bologna), in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Agricoop - Società cooperativa a responsabilità limitata per la conduzione associata di aziende agricole», con sede in Gaggio Montano (Bologna), in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Rossi Dionigio in data 19 gennaio 1973, repertorio n. 15900, e posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Claudio Solferini, residente in via Marconi, 3, Bologna, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1992

*Il Ministro:* MARINI

92A2951

DECRETO 10 giugno 1992.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa idraulici di Spilamberto a responsabilità limitata», in Spilamberto, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 28 ottobre 1991 e successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa idraulici di Spilamberto a responsabilità limitata», con sede in Spilamberto (Modena), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa idraulici di Spilamberto a responsabilità limitata», con sede in Spilamberto (Modena), costituita per rogito notaio dott. De Santis Marcello in data 22 ottobre 1977, repertorio n. 47446, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Monari Nadia, residente in via Fogazzaro, 68, Modena, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1992

*Il Ministro:* MARINI

92A2952

DECRETO 10 giugno 1992.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Flying Market - Consorzio produttori agricoli - Soc. coop. a r.l.», in Modena, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 25 ottobre 1991 e successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa agricola «Flying Market - Consorzio produttori agricoli - Soc. coop. a r.l.», con sede in Modena, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Flying Market - Consorzio produttori agricoli - Soc. coop. a r.l.», con sede in Modena, costituita per rogito notaio dott. Giannotti Ennio in data 26 novembre 1968, repertorio n. 16366/5860, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Bucciarelli Francesca, residente in via Tosatti Eruditi, 27, Cognento (Modena), ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1992

*Il Ministro:* MARINI

92A2953

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 giugno 1992.

**Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa della società «Istituto milanese informatica S.r.l.», in Milano, e nomina dei commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1989, con il quale la società «Istituto milanese fiduciario S.p.a.», con sede in Milano, è stato assoggettato alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e con il quale è stato nominato il collegio dei commissari liquidatori nelle persone dei signori:

Sala dott. Goffredo, nato a Milano il 19 agosto 1924, con studio in Milano, viale Giustiniano n. 7;

Ruo Santoro avv. Lidia, nata a Campana (Cosenza) il 15 marzo 1925, con studio in Roma, via Bartolomeo Ammannati n. 3;

Ferraro dott. Luigi, nato a Monza il 25 agosto 1937, con studio in Monza, via Dante n. 14;

Vista la sentenza n. 115/92 dell'11 febbraio 1992, depositata in data 12 febbraio 1992, con la quale il tribunale di Milano ha dichiarato l'insolvenza della società «Istituto milanese informatica S.r.l.», con sede in Milano, viale Corsica n. 7, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, e pertanto l'assoggettabilità della società stessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento;

Considerato che la società «Istituto milanese informatica S.r.l.» risultava sotto la direzione unitaria attuata dal dott. Cristiano Mancini, presidente del consiglio di amministrazione della fiduciaria I.M.F. all'epoca in cui fu posta in liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto pertanto di dover provvedere all'assoggettamento della società «Istituto milanese informatica S.r.l.» alla liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera *c*), del citato decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, preponendo alla procedura relativa lo stesso collegio di commissari liquidatori già nominato per la società «Istituto milanese fiduciario S.p.a.», nonché il medesimo comitato di sorveglianza;

Decreta:

1. La società «Istituto milanese informatica S.r.l.», con sede in Milano, costituita in data 13 luglio 1981, con atto del notaio Lainati Enrico, repertorio n. 471031, raccolta n. 29181, iscritta al registro delle imprese del tribunale di Milano al n. 5198476, iscritta al registro ditte presso la C.C.I.A.A. di Milano al n. 1052233, è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della predetta società è preposto un collegio di commissari liquidatori, composto dai signori:

Sala dott. Goffredo, nato a Milano il 19 agosto 1924, con studio in Milano, viale Giustiniano n. 7;

Ruo Santoro avv. Lidia, nata a Campana (Cosenza) il 15 marzo 1925, con studio in Roma, via Bartolomeo Ammannati n. 3;

Ferraro dott. Luigi, nato a Monza il 25 agosto 1937, con studio in Monza, via Dante n. 14.

3. Alla procedura medesima è altresì preposto un comitato di sorveglianza composto dai signori:

Porpora prof. cons. Giuseppe, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 1° gennaio 1926, consigliere di Stato, con funzioni di presidente;

Visconti dott. Gennaro, nato a Napoli il 9 novembre 1939, direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in qualità di esperto;

Gazzoni prof. Francesco, nato a Roma il 30 gennaio 1942, con studio in Roma, via Ombrone n. 14, in qualità di esperto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1992

*Il Ministro:* BODRATO

92A2956

---

DECRETO 18 giugno 1992.

**Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa della società «I.F.M. - Iniziative finanziarie S.r.l.», in Milano, e nomina dei commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1989, con il quale la società «Istituto milanese fiduciario S.p.a.», con sede in Milano, è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e con il quale è stato nominato il collegio dei commissari liquidatori nelle persone dei signori:

Sala dott. Goffredo, nato a Milano il 19 agosto 1924, con studio in Milano, viale Giustiniano n. 7;

Ruo Santoro avv. Lidia, nata a Campana (Cosenza) il 15 marzo 1925, con studio in Roma, via Bartolomeo Ammannati n. 3;

Ferraro dott. Luigi, nato a Monza il 25 agosto 1937, con studio in Monza, via Dante n. 14;

Vista la sentenza n. 242/92 del 12 marzo 1992, depositata in data 14 marzo 1992, con la quale il tribunale di Milano ha dichiarato l'insolvenza della società «I.F.M. - Iniziative finanziarie S.r.l.», con sede in Milano, via Settembrini n. 11, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, e pertanto l'assoggettabilità della società stessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento;

Considerato che la società «I.F.M. - Iniziative finanziarie S.r.l.» risultava controllata al 95% del capitale sociale dall'Istituto finanziario milanese, sottoposto già a liquidazione coatta amministrativa, che a sua volta controllava l'Istituto milanese fiduciario, anch'esso sottoposto a liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto pertanto di dover provvedere all'assoggettamento della società «I.F.M. - Iniziative finanziarie S.r.l.» alla liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera *b*), del citato decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, preponendo alla procedura relativa lo stesso collegio di commissari liquidatori già nominato per la società «Istituto milanese fiduciario S.p.a.», nonché il medesimo comitato di sorveglianza;

Decreta:

1. La società «I.F.M. - Iniziative finanziarie S.r.l.», con sede in Milano, costituita in data 22 giugno 1988, con atto del notaio Lainati Enrico, repertorio n. 93087, raccolta n. II-452, iscritta attualmente al registro delle imprese di Milano al n. 308956, iscritta al registro ditte presso la C.C.I.A.A. di Milano al n. 1283871, è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della predetta società è preposto un collegio di commissari liquidatori, composto dai signori:

Sala dott. Goffredo, nato a Milano il 19 agosto 1924, con studio in Milano, viale Giustiniano n. 7;

Ruo Santoro avv. Lidia, nata a Campana (Cosenza) il 15 marzo 1925, con studio in Roma, via Bartolomeo Ammannati n. 3;

Ferraro dott. Luigi, nato a Monza il 25 agosto 1937, con studio in Monza, via Dante n. 14.

3. Alla procedura medesima è altresì preposto un comitato di sorveglianza composto dai signori:

Porpora prof. cons. Giuseppe, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 1° gennaio 1926, consigliere di Stato, con funzioni di presidente;

Visconti dott. Gennaro, nato a Napoli il 9 novembre 1939, direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in qualità di esperto;

Gazzoni prof. Francesco, nato a Roma il 30 gennaio 1942, con studio in Roma, via Ombrone n. 14, in qualità di esperto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1992

*Il Ministro:* BODRATO

92A2954

DECRETO 18 giugno 1992.

**Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa della società «I.F.M. - Servizi generali S.r.l.», in Milano, e nomina dei commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1989, con il quale la società «Istituto milanese fiduciario S.p.a.», con sede in Milano, è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e con il quale è stato nominato il collegio dei commissari liquidatori nelle persone dei signori:

Sala dott. Goffredo, nato a Milano il 19 agosto 1924, con studio in Milano, viale Giustiniano n. 7;

Ruo Santoro avv. Lidia, nata a Campana (Cosenza) il 15 marzo 1925, con studio in Roma, via Bartolomeo Ammannati n. 3;

Ferraro dott. Luigi, nato a Monza il 25 agosto 1937, con studio in Monza, via Dante n. 14;

Vista la sentenza n. 101/92 dell'11 febbraio 1992, depositata in data 11 febbraio 1992, con la quale il tribunale di Milano ha dichiarato l'insolvenza della società «I.F.M. - Servizi generali S.r.l.», con sede in

Milano, via Settembrini n. 11, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, e pertanto l'assoggettabilità della società stessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento;

Considerato che la società «I.F.M. - Servizi generali S.r.l.» risultava controllata al 95% dalla I.F.M. - Attività immobiliari, a sua volta controllata al 67% dalla società fiduciaria Istituto milanese fiduciario S.p.a., in liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto pertanto di dover provvedere all'assoggettamento della società «I.F.M. - Servizi generali S.r.l.» alla liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera *b*), del citato decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, preponendo alla procedura relativa lo stesso collegio dei commissari liquidatori già nominato per la società «Istituto milanese fiduciario S.p.a.», nonché il medesimo comitato di sorveglianza;

Decreta:

1. La società «I.F.M. - Servizi generali S.r.l.», con sede in Milano, costituita in data 5 dicembre 1984, con atto del notaio Lainati Enrico, repertorio n. 45054, raccolta n. 5628, iscritta al registro delle imprese del tribunale di Milano al n. 243531, iscritta al registro ditte presso la C.C.I.A.A. di Milano al n. 1178471, è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della predetta società è preposto un collegio di commissari liquidatori, composto dai signori:

Sala dott. Goffredo, nato a Milano il 19 agosto 1924, con studio in Milano, viale Giustiniano n. 7;

Ruo Santoro avv. Lidia, nata a Campana (Cosenza) il 15 marzo 1925, con studio in Roma, via Bartolomeo Ammannati n. 3;

Ferraro dott. Luigi, nato a Monza il 25 agosto 1937, con studio in Monza, via Dante n. 14.

3. Alla procedura medesima è altresì preposto un comitato di sorveglianza composto dai signori:

Porpora prof. cons. Giuseppe, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 1° gennaio 1926, consigliere di Stato, con funzioni di presidente;

Visconti dott. Gennaro, nato a Napoli il 9 novembre 1939, direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in qualità di esperto;

Gazzoni prof. Francesco, nato a Roma il 30 gennaio 1942, con studio in Roma, via Ombrone n. 14, in qualità di esperto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1992

*Il Ministro:* BODRATO

92A2955

## MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 17 giugno 1992.

**Indizione delle elezioni dei rappresentanti del personale civile in seno al consiglio di amministrazione del Ministero.**

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, con il quale è stato approvato il regolamento per l'elezione dei rappresentati del personale in seno ai consigli di amministrazione ed organi similari, ai sensi della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, recante modificazioni ed integrazioni al suddetto regolamento;

Vista la legge 22 gennaio 1982, n. 8, la quale fissa in anni quattro la durata in carica dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione presso i Ministeri;

Visto l'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la composizione del consiglio di amministrazione degli impiegati civili del Ministero della difesa e la legge 30 ottobre 1969, n. 943, e successive modificazioni;

Considerato che, a norma del predetto regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, occorre indire le elezioni per la nomina dei venti rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione di questo Ministero, di cui dieci titolari e dieci supplenti, almeno cinque mesi prima della scadenza del mandato dei rappresentanti in carica;

Vista la comunicazione in data 14 marzo 1992 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, indica l'opportunità di stabilire la data delle elezioni per i giorni 29 e 30 novembre 1992;

Sentito il consiglio di amministrazione nella seduta del 16 giugno 1992;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni dei rappresentanti del personale civile, in seno al consiglio di amministrazione del Ministero della difesa, sono indette per i giorni 29 e 30 novembre 1992 e si svolgeranno il giorno 29, dalle ore 8 alle ore 20 ed il giorno 30 dalle ore 8 alle ore 14.

Art. 2.

Le circoscrizioni elettorali sono determinate come segue:

*1ª Circoscrizione* elettorale comprendente tutti gli enti ubicati nelle regioni Piemonte e Val d'Aosta, con sede presso Regiomiles N.O. Torino;

*2ª Circoscrizione* elettorale comprendente tutti gli enti ubicati della regione Lombardia, con sede presso la 1ª Aeroregione Milano;

*3ª Circoscrizione* elettorale comprendente tutti gli enti ubicati nelle regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, con sede presso Regiomiles N.E. Padova;

*4ª Circoscrizione* elettorale comprendente tutti gli enti ubicati nella regione Liguria, con sede presso Maridipart La Spezia;

*5ª Circoscrizione* elettorale comprendente tutti gli enti ubicati nella regione Emilia-Romagna, con sede presso Arsenale Esercito Piacenza;

*6ª Circoscrizione* elettorale comprendente tutti gli enti ubicati nella regione Toscana, con sede presso Regiomiles T.E. Firenze;

*7ª Circoscrizione* elettorale comprendente tutti gli enti ubicati nelle regioni Marche ed Abruzzo, con sede presso Maridipart Ancona;

*8ª Circoscrizione* elettorale comprendente tutti gli enti ubicati nella regione Umbria e nella città di Roma, con sede presso il Ministero difesa - Roma;

*9ª Circoscrizione* elettorale comprendente tutti gli enti ubicati nelle regioni Lazio (ad esclusione di Roma) e Molise, con sede presso il Ministero difesa - Roma;

*10ª Circoscrizione* elettorale comprendente tutti gli enti ubicati nella regione Basilicata e nella città di Taranto, con sede presso Maridipart Taranto;

*11ª Circoscrizione* elettorale comprendente tutti gli enti ubicati nelle regioni Puglia (ad esclusione di Taranto) e Calabria, con sede presso la 3ª Aeroregione Bari;

*12ª Circoscrizione* elettorale comprendente tutti gli enti ubicati nella regione Campania, con sede presso Regiomiles ME Napoli;

*13ª Circoscrizione* elettorale comprendente tutti gli enti ubicati nella regione Sicilia, con sede presso Regiomiles SI Palermo;

*14ª Circoscrizione* elettorale comprendente tutti gli enti ubicati nella regione Sardegna, con sede presso Regiomiles SA Cagliari.

Art. 3.

Con successivo decreto si provvederà alla costituzione delle prescritte commissioni elettorali centrale e circoscrizionali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale ufficiale della Difesa, ai sensi dell'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 721, citato nelle premesse.

Roma, 17 giugno 1992

*Il Ministro:* ROGNONI

92A2957

## MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 10 giugno 1992.

**Modifica all'ordinanza n. 2273/FPC del 28 maggio 1992 concernente interventi di somma urgenza diretti a fronteggiare danni conseguenti al nubifragio abbattutosi nel mese di ottobre 1991 nel comune di Licata.** (Ordinanza n. 2282/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 1992 concernente la delega del Presidente del Consiglio al Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto l'art. 39, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile;

Visto il decreto-legge 30 aprile 1992, n. 273, che, all'art. 1, comma 2, dispone lo stanziamento di 50 miliardi sul Fondo della protezione civile per la realizzazione di interventi di somma urgenza;

Vista l'ordinanza n. 2273/FPC del 28 maggio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 5 giugno 1992, con la quale si assegna al prefetto di Agrigento la somma di L. 2.000.000.000 per il ripristino e il ripascimento del litorale delle zone denominate Baia d'Oro, Chiavarello, Mollarella e Poliscia;

Visto l'art. 3 della sopra citata ordinanza n. 2273/FPC con il quale per errore materiale di trascrizione, si attribuisce al prefetto di Agrigento, il compito di procedere all'affidamento dei lavori senza indicare l'ente di cui avvalersi;

Ritenuto opportuno utilizzare, a tale scopo, l'ufficio del genio civile di Agrigento e di concedere, altresì, un termine più congruo per la consegna dei lavori;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma e, in particolare, all'art. 3 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e loro successive modificazioni ed integrazioni;

Dispone:

*Articolo unico*

L'art. 3 dell'ordinanza n. 2273/FPC del 28 maggio 1992, di cui in premessa, è così modificato:

«Gli interventi previsti dalla presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili e per la loro attuazione il prefetto di Agrigento, dopo il riscontro di cui all'articolo precedente, avvalendosi dell'ufficio del genio civile di Agrigento, potrà procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee, e

comunque mai inferiore a cinque, oppure previa ogni più celere procedura a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1992

*Il Ministro:* CAPRIA

92A2965

---

ORDINANZA 11 giugno 1992.

**Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Furci in provincia di Chieti.** (Ordinanza n. 2283/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 1992 concernente la delega del Presidente del Consiglio al Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto l'art. 39, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, concernente, tra l'altro, il rifinanziamento del su accennato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, art. 1, comma 1;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza n. 2242 del 26 marzo 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1992, concernente misure dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Visto il verbale di sopralluogo eseguito il 15 marzo 1989 dal gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche dal quale si evince un diffuso stato di pericolo incombente lungo il versante orientale del centro abitato del comune di Furci;

Vista la nota n. 1119 del 24 marzo 1992 del comune di Furci con la quale viene rappresentata la necessità di un intervento immediato nella zona nord orientale del centro abitato a causa di un progressivo aggravamento del movimento franoso;

Visti i progetti generali di massima e di primo stralcio dei rispettivi importi di L. 10.568.000.000 e di L. 2.020.000.000, quest ultimo comprendente un primo intervento per l'eliminazione del più immediato pericolo;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di consentire, comunque, il primo intervento teso alla eliminazione del pericolo incombente;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga all'art. 3 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e loro successive modificazioni ed integrazioni;

Dispone:

Art. 1

Per gli interventi di cui in premessa è assegnata al comune di Furci la somma di L. 2.020.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 fa capo all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Art. 3.

Il comune di Furci, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, invierà agli organi competenti e al Dipartimento della protezione civile gli elaborati tecnici esecutivi debitamente approvati con delibera comunale relativi ai lavori progettati.

Art. 4.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente ed indifferibile e, per la sua attuazione, il comune di Furci potrà procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee, iscritte per categoria ed importo adeguati, e comunque mai inferiore a cinque, oppure previa ogni più celere procedura, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 5.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvederà alla nomina della commissione di collaudo.

All'uopo viene accantonata la percentuale dello 0,9% del contributo concesso con cui il Dipartimento provvederà direttamente alla liquidazione delle parcelle dei collaudatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 1992

*Il Ministro:* CAPRIA

92A2966

# DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 12 giugno 1992.

**Trasformazione in società per azioni dell'Ente «Ferrovie dello Stato».**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito, senza modificazioni, nella legge 29 gennaio 1992, n. 35, che riguarda la trasformazione in società per azioni degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli altri enti pubblici economici, nonché delle aziende autonome statali, da attuarsi in uniformità agli indirizzi di politica economica ed industriale deliberati dal CIPE;

Vista la deliberazione del 25 marzo 1992 con la quale il CIPE:

ha determinato, ai sensi di legge gli indirizzi di politica economica ed industriale:

ha stabilito che i singoli enti destinatari della norma sopracitata sono tenuti, in relazione alla specificità delle diverse situazioni, a predisporre un programma di trasformazione in società per azioni, con la indicazione di criteri, tempi e modi di attuazione;

ha affidato ai Ministeri competenti l'elaborazione di progetti di trasformazione in società per azioni;

si è riservato, dopo l'esame dei progetti stessi, di adottare determinazioni in ordine alla individuazione degli enti e delle aziende da trasformare, avviando la procedura di trasformazione;

Visto l'art. 6, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, che reca disposizioni per accelerare le operazioni di trasformazione in società per azioni, anche attraverso le interpretazioni di norme della legge n. 35 del 1992; nonché i commi 9, 10 e 11 recanti disposizioni per dare attuazione al trasferimento dei beni a favore dell'Ente «Ferrovie dello Stato»;

Visto l'art. 25 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che contiene obiettivi e criteri per la ristrutturazione, il risanamento e lo sviluppo dell'Ente;

Vista la direttiva CEE n. 440 del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, nonché i regolamenti n. 1191 del 26 giugno 1969, come modificato dal regolamento n. 1893 del 20 giugno 1991, n. 1191 del 26 giugno 1969 e n. 1107 del 4 giugno 1970;

Considerato che dal programma prodotto dall'Ente in data 30 aprile 1992 si rileva che:

la trasformazione in società per azioni dell'Ente FS pone le basi per riallineare i risultati economico-finanziari, la qualità del servizio e le potenzialità di sviluppo delle ferrovie italiane a quelli delle principali imprese ferroviarie europee, essenzialmente attraverso la flessibilità gestionale e societaria, il riordino organizzativo e la responsabilizzazione manageriale assicurata dal modello civilistico;

la produttività potrà essere ricondotta agli standards europei; il pareggio di bilancio potrà essere conseguito nel triennio; il risparmio consolidato per lo Stato, rispetto al tendenziale, potrà essere pari a circa 136.000 miliardi di lire nel periodo 1993-2000; la capitalizzazione del patrimonio dell'azienda potrà garantire allo Stato un valore iniziale di circa 70.000 miliardi e, a fine periodo, di circa 150.000 miliardi di lire;

tali obiettivi sono perseguibili attraverso la strumentazione societaria, patrimoniale, contrattuale, tariffaria, e di ristrutturazione industriale individuata nel programma ed in particolare mediante:

1) il subentro della società per azioni all'Ente FS in tutti i rapporti tra Ente e Stato, incluso il contratto di programma del 23 gennaio 1991;

2) la effettiva disponibilità per la società per azioni del patrimonio della cessata azienda autonoma «Ferrovie dello Stato» trasferito all'Ente ai sensi dell'art. 1 della legge 17 maggio 1985, n. 210 e dell'art. 6, commi 9, 10 e 11 del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298;

3) un livello tariffario coerente con quello in vigore nei principali Stati CEE;

4) un contributo dello Stato e/o delle regioni a pareggio dei costi per il mantenimento in esercizio della «rete non commerciale»;

5) la contrattualizzazione dei rapporti con lo Stato e con le regioni per l'acquisto di servizi;

6) il finanziamento, mediante aumenti di capitale, degli investimenti e delle ristrutturazioni industriali;

7) la riorganizzazione e la riqualificazione delle risorse umane;

Rilevato che il progetto di ristrutturazione delle Ferrovie dello Stato potrà raggiungere la sua piena funzionalità (in termini di mercato, di ricavi e di soddisfacimento delle esigenze nazionali) se coerente e integrato con le quattro componenti strategiche che ne costituiscono l'ossatura:

il progetto «Alta velocità»;
il progetto «Aree urbane» (per la riqualificazione delle città);
il progetto «Trasporto locale» (per l'integrazione di tutti i modi di trasporto regionale);
il progetto «Merci» (per dotare il Paese di un sistema logistico integrato);

Viste le valutazioni formulate in data 13 maggio 1992 dal Ministro dei trasporti che, subordinatamente alla realizzazione delle condizioni contenute nel programma

dell'Ente, condivide in linea di massima l'avviso che la società per azioni sia lo strumento più idoneo per conseguire gli obiettivi strategici del programma stesso, ed il più qualificato ad operare un effettivo rilancio del sistema di trasporto ferroviario, giudicando inoltre positivamente la previsione di significative economie rispetto allo sviluppo tendenziale dei conti economici nel periodo 1993-2000;

Tenuto conto che i provvedimenti definitivi saranno adottati, con decreto interministeriale di approvazione delle delibere di trasformazione in società per azioni adottate dall'Ente, a seguito delle verifiche e degli aggiustamenti eventualmente necessari, sentite le organizzazioni sindacali;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del tesoro e dei trasporti;

Delibera

di avviare la procedura di trasformazione dell'Ente «Ferrovie dello Stato» in società per azioni. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, di intesa con il Ministro dei trasporti, provvederà agli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 35 del 1992 al termine del confronto in atto tra l'Ente e le organizzazioni sindacali.

Roma, 12 giugno 1992

*Il Presidente delegato:* CIRINO POMICINO

92A2967

---

DELIBERAZIONE 12 giugno 1992.

**Trasformazione in società per azioni dell'Ente nazionale idrocarburi.**

## IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito, senza modificazioni, nella legge 29 gennaio 1992, n. 35, che riguarda la trasformazione in società per azioni degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli altri enti pubblici economici, nonché delle aziende autonome statali, da attuarsi in uniformità agli indirizzi di politica economica ed industriale deliberati dal CIPE;

Vista la deliberazione del 25 marzo 1992 con la quale il CIPE ha determinato, ai sensi di legge, gli indirizzi di politica economica ed industriale, stabilendo che gli enti destinatari della norma sopracitata sono tenuti a predisporre un programma di trasformazione in società per azioni;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, che reca disposizioni per accelerare le operazioni di trasformazione in società per azioni, ed in particolare il comma 6 che prevede, prima della trasformazione stessa, l'attribuzione, anche in concessione, delle funzioni pubbliche dell'Ente;

Visto l'art. 90 della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione del trattato esecutivo della Comunità economica europea;

Considerato che dal programma prodotto dall'ENI emergono come obiettivi fondamentali il consolidamento e la crescita dei settori di attività considerati strategici:

energia;
chimica;
servizi energetici ed attività collegate ai servizi ambientali;

Considerato che conseguentemente:

dovranno essere mantenute e potenziate le attività coerenti con i settori strategici ridimensionando la presenza del gruppo nelle iniziative che non siano né integrate né sinergiche rispetto a quelle principali che, in particolare nel settore dell'approvvigionamento energetico per il Paese, saranno migliorati gli obiettivi già raggiunti;

nel settore della distribuzione dei prodotti petroliferi proseguirà la ristrutturazione della rete con lo scopo di ottenere livelli comparabili con gli standards europei;

nel settore chimico gli interventi saranno volti a ricercare una posizione competitiva attraverso il rafforzamento della presenza internazionale, soprattutto sul mercato europeo, principalmente attraverso il rinnovo della capacità tecnologica e l'efficiente approvvigionamento di materie prime e semilavorati provenienti dal ciclo petrolifero;

la realizzazione del programma comporterà, già entro il 1995, un volume d'investimenti di circa 45.000 miliardi dei quali oltre il 75% nel settore energetico ed oltre il 20% nella chimica;

Considerato che il programma presentato dall'Ente, tenuto anche conto delle precisazioni successivamente fornite, appare idoneo, nelle sue lin e fondamentali, a conseguire gli obiettivi indicati, che risultano soddisfare gli indirizzi ed i criteri dettati con delibera CIPE del 25 marzo 1992, ferme restando le funzioni che il Ministro delle partecipazioni statali dovrà esercitare sulle determinazioni che dovranno essere assunte in ordine al riassetto industriale e finanziario comprensivo di eventuali scorpori, conferimenti, scissioni e cessioni nell'ambito del gruppo, che l'ENI dovrà deliberare al momento della trasformazione in società per azioni;

Considerato che la trasformazione dell'ENI in società per azioni dovrà comunque:

consolidare la funzione strategica del gruppo nell'approvvigionamento energetico del Paese;

tener particolarmente conto non solo della razionalizzazione aziendale ma anche dell'esigenza di acquisire risorse alla finanza pubblica attraverso la partecipazione di privati;

Rilevato che prima della trasformazione dell'Ente in società per azioni si dovrà procedere all'attribuzione all'Ente, anche in concessione per la durata di trent'anni di tutte le funzioni e attività di preminente interesse generale di cui al decreto-legge 25 maggio 1992, n. 298;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali;

Delibera

di avviare la procedura di trasformazione dell'Ente nazionale idrocarburi in società per azioni e di incaricare il Ministro del bilancio e della programmazione economica dell'invio della comunicazione di cui al comma 3, dell'art. 1, della legge n. 35 del 1992.

I Ministri competenti, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, provvederanno tempestivamente agli adempimenti necessari per l'attribuzione all'Ente, anche per concessione e per la durata di trent'anni, di tutte le funzioni e attività di preminente interesse generale, di cui al decreto-legge 25 maggio 1992, n. 298.

Roma, 12 giugno 1992

*Il Presidente delegato:* CIRINO POMICINO

92A2968

# CIRCOLARI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 11 giugno 1992, n. 8.

**Corresponsione dell'aiuto per il ritiro dei seminativi ritirati dalla produzione - decreto ministeriale n. 63 del 19 febbraio 1991, come modificato dal decreto ministeriale n. 281 del 9 aprile 1992. Controlli e sanzioni.**

*Agli assessorati regionali per l'agricoltura e foreste*

*Alla provincia autonoma di Bolzano*

*All'A.I.M.A.*

*Alla Direzione generale per l'economia montana e foreste*

*All'Ispettorato centrale repressione frodi*

*Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato:*
*I.G.F.O.R.*
*Fondo rotazione legge n. 183/1987*

*Ai commissari di Governo*

e, per conoscenza:

*Alla Direzione generale tutela economica dei prodotti agricoli*

*Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio affari regionali - Palazzo Vidoni*

*Al Ministero degli esteri - D.G.A.E. - Ufficio CEE*

*Alla Commissione delle Comunità europee - Direzione generale agricoltura - D.G. VI - Strutture*

*Alla rappresentanza permanente d'Italia presso le Comunità europee*

1. *Considerazioni generali.*

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1991, n. 63, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 1991, è stato adottato il regolamento per l'adattamento alla realtà nazionale del regime di aiuti per il ritiro dei seminativi dalla produzione di cui al regolamento CEE del Consiglio n. 797/85, sostitutivo, a valere dalla campagna 1990-91, della precedente disciplina in materia.

Il decreto ministeriale 9 aprile 1992, n. 281/1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1992, ha successivamente modificato, tra l'altro, le disposizioni in materia di controlli e sanzioni, contenute nell'art. 12 del suddetto decreto n. 63/1991.

Sotto il profilo dei controlli e del regime sanzionatorio, tale articolo prevede in particolare, al comma 1, l'attribuzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle funzioni di controllo, da esercitarsi in collaborazione con le regioni e la provincia autonoma di Bolzano, avvalendosi anche del Corpo forestale dello Stato. È fatta comunque espressamente salva ogni altra disposizione di diversa portata che disponga un diverso assetto funzionale dei rapporti sopra individuati, così consentendo l'eventuale autonomo esercizio di poteri di controllo da parte di organi regionali.

Il decreto n. 281/1992 non ha apportato modificazioni al comma in questione.

La legittimità costituzionale dell'impostazione generale della disciplina contenuta nei sopracitati regolamenti ministeriali, ivi comprese, con riguardo al profilo specifico che qui interessa, le disposizioni in materia di controlli e sanzioni, è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 448/90.

Il Ministero ha provveduto ad impartire agli uffici competenti istruzioni a carattere amministrativo per l'applicazione del regime con circolari ministeriali n. 239/1990 (ritiro dei seminativi) e n. 244/1990 (misure forestali collegate al ritiro dei seminativi); i paragrafi 4 e 5 della circolare n. 239/1990 ed i paragrafi 3 e 4 della circolare n. 244/1990, in particolare, riguardano le modalità e le competenze in materia di controlli e sanzioni.

La presente circolare sostituisce integralmente i suddetti paragrafi, adeguandone il contenuto alle disposizioni introdotte con il decreto ministeriale n. 281/1992.

2. *Il sistema delle decadenze delineato dal nuovo art. 12 del decreto ministeriale n. 63/1991.*

Il decreto ministeriale n. 281/1992, nel sostituire l'art. 12 del decreto ministeriale n. 63/1991, ha inteso puntualizzare e meglio articolare il sistema di sanzioni accessorie già previsto nel suddetto decreto, regolando una serie di ipotesi di inadempienze che danno luogo a decadenza parziale o totale dal regime di aiuto.

Il comma 9 del nuovo testo dell'art. 12 prevedeva che le somme già erogate in relazione alle superfici decadute dovessero essere restituite con la maggiorazione degli interessi legali eventualmente maturati. Si precisa al proposito che, su precisa richiesta del Ministro del tesoro (con nota del 23 maggio 1992, prot. n. 122094), con decreto in corso di emanazione, tale testo è stato rettificato per quanto attiene alla maggiorazione da applicarsi alle somme da restituire: a tali fini si deve, infatti, far riferimento non al tasso di interesse legale bensì al tasso ufficiale di sconto in vigore nel periodo intercorrente tra la data di erogazione e la data di recupero, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 aprile 1987, n. 183 e dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568.

Il Ministero del tesoro ha fatto altresì presente che il recupero delle somme da parte delle amministrazioni competenti. in alcuni casi, è avvenuto senza i relativi interessi.

Il sistema di decadenze appena illustrato, elaborato in esecuzione dell'art. 15 del regolamento CEE n. 1272/88, è destinato a rivestire un'importante funzione dissuasiva rispetto alle possibili inadempienze degli obblighi assunti dal beneficiario, il quale, in tal modo, vede espressamente sanzionate determinate fattispecie che col precedente sistema potevano rimanere, in taluni casi, prive di conseguenze.

L'esigenza di massimizzare il suddetto effetto deterrente impone, sul piano procedimentale, di adottare procedure il più possibile rapide e che siano in stretto collegamento con le attività istruttorie e liquidatorie.

In tale ottica, la scelta più razionale e meglio rispondente all'esigenza prospettata consiste nell'attribuire alle regioni, cui sono devolute le attività istruttorie finalizzate alla liquidazione dei premi (art. 9 del decreto ministeriale n. 63/1991), la competenza a pronunziare la decadenza (parziale o totale) dell'aiuto ed a recuperare le somme eventualmente già erogate per le superfici decadute, secondo quanto è precisato nel paragrafo 4 della presente circolare.

Appare opportuno precisare che le decadenze previste dal decreto ministeriale n. 281/1992 sono applicabili solo alle violazioni accertate nel corso di attività di controllo espletate successivamente all'entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale n. 281/1992.

3. *Irrogazione di sanzioni amministrative ai sensi della legge n. 898/1986.*

È a questo punto opportuno considerare il caso in cui, oltre alla comminazione delle decadenze illustrate nel precedente par. 2, determinandosi le ipotesi di illecito amministrativo regolate dalla legge n. 898/1986, implicitamente richiamata nell'ultimo comma del nuovo testo dell'art. 12, si dovrà procedere altresì all'irrogazione delle sanzioni amministrative ed al recupero delle somme indebitamente percepite.

Com'è noto, la circolare ministeriale n. 239 del 14 maggio 1990, ha delineato (par. 5. SOMME INDEBITAMENTE PAGATE E SANZIONI) il seguente sistema:

il C.F.S., all'atto dell'accertamento, in sede di controllo, di violazioni amministrative, inoltra rapporto all'Ispettorato centrale repressione frodi ai fini dell'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa;

le regioni interessate o la provincia autonoma di Bolzano, alle quali è inviata copia del rapporto, sono tenute ad attivare in via diretta ed immediata, tramite i competenti uffici, le azioni di recupero dell'indebito.

Ciò premesso, si ricorda che anche il regime di decadenze cui si è in precedenza accennato impone il recupero delle somme eventualmente già corrisposte per le superfici risultate irregolari.

Pur prendendo atto, pertanto, dei problemi insorti nel corso dell'applicazione del regime nelle precedenti campagne, evidenziati da talune amministrazioni regionali, e nella consapevolezza che il regime appena delineato non corrisponde all'esigenza, pure rappresentata dalle suddette amministrazioni regionali, di rendere uniforme l'interpretazione delle disposizioni sanzionatorie per tutti i regimi d'intervento comunitario in agricoltura, in particolare evitando, per quanto possibile, lo sdoppiamento tra l'esercizio dell'attività di controllo e l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione per il recupero delle somme indebitamente percepite ed il pagamento delle sanzioni, non si ritiene di dover apportare sostanziali modificazioni alla suddetta circolare ministeriale n. 239/1990, se non per quanto dianzi precisato con riferimento al regime delle decadenze.

Pertanto, nel caso che la violazione della citata legge n. 898/1986 venga accertata dal Corpo forestale dello Stato nel corso delle attività di controllo ad esso demandate, è compito del Ministero dell'agricoltura e delle foreste determinare l'importo delle sanzioni amministrative dovute, provvedendo ad emettere le conseguenti ingiunzioni di pagamento, secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Resta dunque ferma la competenza delle regioni interessate e della provincia autonoma di Bolzano ad agire per il recupero delle somme indebitamente percepite, già affermata nella citata circolare ministeriale n. 239/1990. A tale proposito, si precisa che le dette somme non devono formare oggetto di autonoma pretesa, in quanto già comprese nell'importo complessivo recuperato in seguito alla pronunzia di decadenza.

La scelta operata appare, sotto altro profilo, necessaria, in quanto il sistema delineato è l'unico in grado di impedire, qualora vi sia concorso tra la sanzione amministrativa ed il sistema di decadenze, il possibile verificarsi di un'ingiustificata duplicazione della restitu-

zione di parte della somma, che potrebbe avvenire qualora l'Ispettorato della repressione frodi, competente all'irrogazione della sanzione di cui alla legge n. 898/1986, richiedesse, con l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione, oltre alla suddetta sanzione, anche la restituzione dell'indebito.

È opportuno precisare infine che si ritiene possano dar luogo all'applicazione della legge n. 898/1986 soltanto le ipotesi di cui ai commi 4 e 5, nonché al comma 6, lettere *a)* e *b)*, del nuovo art. 12 del decreto ministeriale n. 63/1991 ed al comma 7, limitatamente alle due ipotesi precitate lettere *a)* e *b)* del comma 6.

4. *Determinazione dell'importo delle sanzioni.*

Si chiarisce che, qualora un'infrazione dia luogo a decadenza totale (art. 12, commi 5 e 6, del decreto ministeriale n. 281/1992), con il relativo obbligo di restituzione di tutti gli importi eventualmente percepiti, e presenti altresì i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa ai sensi della legge n. 898/1986, ai fini della quantificazione della medesima, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della predetta legge, dovrà tenersi conto della sola quota di premio percepita in relazione alla parte di superficie risultata irregolare.

Ad esempio, sia data l'ipotesi di un produttore che si sia impegnato in domanda a ritirare dalla produzione una superficie di cento ettari, e nel corso del terzo anno di impegno venga accertato in sede di controllo che tre ettari della medesima non posseggono i requisiti oggettivi richiesti, con conseguente decadenza totale dall'aiuto.

Assumendo che il premio sia pari a lire seicentomila per ettaro, al terzo anno l'anzidetto produttore avrà percepito una somma pari a lire centottanta milioni (lire sessanta milioni per ciascun anno).

Mentre per gli effetti della decadenza totale dall'aiuto il produttore in questione è tenuto a restituire per intero la somma di lire 180 milioni, maggiorata di un importo pari al tasso di sconto in vigore, l'eventuale sanzione amministrativa pecuniaria, pari all'importo indebitamente percepito, di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 898/1986, sarà determinata nella misura di lire 5 milioni 400 mila (3 ettari × 600 mila lire × 3 anni).

5. *Procedura.*

I controlli verranno effettuati dal C.F.S. come disposto e chiarito con le ministeriali n. 5281 del 15 febbraio 1990 e n. 23 del 16 marzo 1990. Essi saranno eseguiti, in collaborazione con le regioni e con la provincia autonoma di Bolzano, dopo l'avvenuto pagamento dell'aiuto.

Tali controlli dovranno essere effettuati con le modalità di cui all'art. 14 del regolamento CEE n. 1272/1988, secondo le quali essi dovranno comprendere un campione non inferiore al 5% delle aziende beneficiarie e far riferimento alla ripartizione geografica delle superfici interessate. Comporteranno inoltre:

l'accertamento del rispetto dei divieti ed obblighi di cui all'art. 4 del citato regolamento;

le verifiche di cui al paragrafo 3 del citato art. 14.

Per consentire alla D.G.E.M.F. di poter impartire ai propri organi periferici le varie disposizioni operative connesse all'espletamento dei controlli, ivi compreso l'impiego di personale e mezzi, l'AIMA, dopo l'avvenuto pagamento dell'aiuto invierà alla predetta Direzione duplice copia dei prospetti riepilogativi, distinti per regioni e province e con l'indicazione del numero delle aziende beneficiarie, delle superfici interessate e degli importi corrisposti.

L'avvio della fase operativa inizierà con la programmazione in sede regionale o della provincia autonoma dei controlli, che sarà attuata dal coordinatore regionale del C.F.S. in collaborazione con il responsabile dell'ufficio della regione o della provincia autonoma preposto al settore. Per quanto riguarda le regioni a statuto speciale Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e la provincia autonoma di Bolzano i coordinatori regionali del C.F.S. responsabili sono rispettivamente quelli della Calabria, del Lazio, del Piemonte e del Veneto.

I funzionari di cui sopra predisporranno un programma di massima dei controlli da effettuare ogni anno nel territorio di competenza, stabilendo il campione o, eventualmente, i campioni (differenziati per zona e/o per tipo di controllo) in relazione all'insieme di tutte le aziende agricole beneficiarie degli aiuti di cui all'art. 6 del decreto ministeriale n. 63/1991.

La percentuale delle aziende da sottoporre a controlli deve tener conto delle possibilità operative degli uffici, ma soprattutto dell'obbligo di individuare con la maggior precisione possibile il grado di rispetto delle norme regolamentari da parte delle aziende beneficiarie del regime di aiuti in questione.

Pertanto, se dopo il completamento del programma di controllo di cui sopra in una o più zone si riscontri un consistente livello di inadempienze, potrà risultare necessario aumentare la percentuale del campione sino a realizzare, nei casi più gravi, il 100% dei controlli in loco.

Va tenuto presente, in proposito, che la regolamentazione comunitaria, pur autorizzando un controllo minimo dal 5% delle aziende, pone a carico dell'interessato e degli Stati membri le eventuali conseguenze finanziarie del mancato rispetto della normativa comune.

I sopralluoghi saranno effettuati previo invio all'azienda del relativo avviso, almeno quindici giorni prima della data stabilita.

I controlli saranno eseguiti da personale del C.F.S. con qualifica di ufficiale di P.G. e agente di P.S., con la partecipazione di un funzionario della regione o della provincia autonoma di Bolzano.

Per i relativi verbali di controllo verranno impiegati i modelli SIAN 6/a - 6/b - 6/c e, per le misure forestali, 5/ai - 5/bi - 5/ci opportunamente timbrati sull'intestazione con la denominazione della struttura del C.F.S. preposta al controllo e firmati e timbrati in calce dal personale che lo ha effettuato. Tre copie di tali verbali dovranno essere trasmessi alla D.G.E.M.F.

Due esemplari resteranno a corredo atti d'ufficio della struttura del C.F.S. e dell'ufficio della regione o provincia autonoma.

Copia autentica del processo verbale dovrà altresì essere inviata alla regione competente o alla provincia autonoma di Bolzano e per conoscenza all'AIMA ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, D.G. produzione agricola, Div. I, sez. Strutture; qualora il processo verbale riguardi misure forestali, dovrà essere inviato, in copia, anche al Ministero del tesoro - Ragioneria generale - IGFOR.

Nel caso di inadempimento degli obblighi o di irregolarità, fermo l'obbligo di rapporto all'autorità giudiziaria, l'ufficio istruttore pronunzia la decadenza e provvede a dar corso alle relative conseguenze: esclusione del beneficiario dai successivi elenchi di liquidazione (nel caso di decadenza totale); riduzione delle superfici e dei premi relativi (nel caso di decadenza parziale); abbattimento del premio del 15% (nel caso di inadempimento dell'obbligo di corretta manutenzione della superficie ritirata).

Qualora, poi, il beneficiario inadempiente abbia già percepito una o più annualità di premio, l'ufficio istrutture procede al recupero delle somme erogate in relazione alle superfici decadute, secondo quanto dispongono i commi 8 e 9 del nuovo testo dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 63/1991, maggiorando la somma dovuta di un importo pari al tasso di sconto vigente nel periodo intercorrente tra l'erogazione dell'aiuto e la sua restituzione, per quanto si è esposto al paragrafo 2.

Si precisa che gli interessi decorrono dalla data di riscossione del premio, documentata dal beneficiario, fino alla data di restituzione, che può essere stabilita dall'ufficio istruttore, d'intesa con l'interessato.

Le somme ed i relativi interessi recuperati in seguito alla pronunzia di decadenza dovranno essere versate, a cura dei diretti interessati, all'AIMA a mezzo vaglia del Tesoro, con vincolo di accreditamento al conto corrente infruttifero n. 416 della Tesoreria centrale dello Stato, intestato ad «AIMA - Gestione finanziaria», distinguendo la parte comunitaria da quella nazionale, indicando, altresì, gli interessi distinti fra quelli relativi alla quota comunitaria e quelli relativi alla quota nazionale. Tali vaglia dovranno essere trasmessi in originale all'AIMA.

Gli uffici istruttori provvederanno a comunicare tempestivamente all'AIMA un elenco delle ditte decadute, con l'indicazione degli importi restituiti distinti come sopra specificati.

Nel caso che l'obbligato non provveda al pagamento di quanto dovuto, l'ufficio competente dovrà munirsi di titolo esecutivo, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del c.p.c., ai fini dell'eventuale procedimento di espropriazione forzata.

Ove gli organi del C.F.S. accertassero, in sede di controllo, violazioni che possano dar luogo, oltre che a decadenza, anche all'applicazione della legge n. 898/1986, fermo restando l'obbligo della denuncia alla competente autorità giudiziaria, dovranno inviare copia del rapporto giudiziario, oltre che all'autorità giudiziaria, alla D.G.E.M.F.

Il rapporto prescritto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come modificato dall'art. 4 della legge n. 898/1986 dovrà essere trasmesso all'Ispettorato centrale repressione frodi e, per conoscenza, alla D.G.E.M.F., unitamente al processo verbale in originale o copia conforme, con la prova dell'avvenuta contestazione immediata o della notifica degli estremi della violazione in applicazione della disciplina sanzionatoria di cui all'art. 3 della legge n. 898/1986.

Per quanto riguarda l'eventuale sanzione amministrativa, si ricorda che con decreto ministeriale n. 51252/1991 del 5 giugno 1991, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha designato i funzionari delegati ad emettere l'ordinanza-ingiunzione di cui sopra.

Per le sanzioni d'importo non superiore a L. 30.000.000 essi sono i direttori degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi, nell'ambito della circoscrizione di rispettiva competenza.

Per le sanzioni superiori a detto importo, la competenza ad emanare la riferita ordinanza è dell'ispettore generale capo per la repressione delle frodi sino al limite di L. 200.000.000 e del Ministro dell'agricoltura oltre tale limite.

*Il Ministro:* GORIA

92A2938

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Istituzione dell'ambasciata d'Italia in Kiev (Repubblica dell'Ucraina)**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

*(Omissis);*

EMANA

il seguente decreto:

*Articolo unico*

È istituita in Kiev (Repubblica dell'Ucraina) un'ambasciata d'Italia, a decorrere dal 1° marzo 1992.

Il presente decreto, che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

CARLI, *Ministro del tesoro*

*Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1992*
*Registro n. 19 Esteri, foglio n. 193*

92A2971

# MINISTERO DEL TESORO

N. 113

**Corso dei cambi dell'11 giugno 1992 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1204,250 | 1204,250 | 1204,500 | 1204,250 | 1204,250 | 1204,250 | 1204,760 | 1204,250 | 1204,250 | 1204,250 |
| E.C.U. | 1550,650 | 1550,650 | 1552 — | 1550,650 | 1550,650 | 1550,650 | 1550,700 | 1550,650 | 1550,650 | 1550,650 |
| Marco tedesco | 756,700 | 756,700 | 757 — | 756,700 | 756,700 | 756,700 | 756,700 | 756,700 | 756,700 | 756,700 |
| Franco francese | 224,680 | 224,680 | 224,500 | 224,680 | 224,680 | 224,680 | 224,680 | 224,680 | 224,680 | 224,780 |
| Lira sterlina | 2207 — | 2207 | 2208 — | 2207 | 2207 | 2207 | 2207 | 2207 — | 2207 — | 2207 — |
| Fiorino olandese | 671,850 | 671,850 | 672,500 | 671,850 | 671,850 | 671,850 | 671,960 | 671,850 | 671,850 | 671,850 |
| Franco belga | 36,768 | 36,768 | 36,780 | 36,768 | 36,768 | 36,768 | 36,767 | 36,768 | 36,768 | 36,780 |
| Peseta spagnola | 12,010 | 12,010 | 12,060 | 12,010 | 12,010 | 12,010 | 12,010 | 12,010 | 12,010 | 12,010 |
| Corona danese | 196,200 | 196,200 | 196,500 | 196,200 | 196,200 | 196,200 | 196,250 | 196,200 | 196,200 | 196,200 |
| Lira irlandese | 2020,300 | 2020,300 | 2021 — | 2020,300 | 2020,300 | 2020,300 | 2020,950 | 2020,300 | 2020,300 | — |
| Dracma greca | 6,235 | 6,235 | 6,250 | 6,235 | 6,235 | 6,235 | 6,239 | 6,235 | 6,235 | — |
| Escudo portoghese | 9,102 | 9,102 | 9,100 | 9,102 | 9,102 | 9,102 | 9,102 | 9,102 | 9,102 | 9,100 |
| Dollaro canadese | 1006,850 | 1006,850 | 1009 — | 1006,850 | 1006,850 | 1006,850 | 1006,700 | 1006,850 | 1006,850 | 1006,850 |
| Yen giapponese | 9,439 | 9,439 | 9,450 | 9,439 | 9,439 | 9,439 | 9,437 | 9,439 | 9,439 | 9,430 |
| Franco svizzero | 831,730 | 831,730 | 831 — | 831,730 | 831,730 | 831,730 | 832,130 | 831,730 | 831,730 | 831,730 |
| Scellino austriaco | 107,529 | 107,529 | 107,800 | 107,529 | 107,529 | 107,529 | 107,530 | 107,529 | 107,529 | 107,520 |
| Corona norvegese | 193,600 | 193,600 | 193,500 | 193,600 | 193,600 | 193,600 | 193,590 | 193,600 | 193,600 | 193,600 |
| Corona svedese | 209,590 | 209,590 | 209,500 | 209,590 | 209,590 | 209,590 | 209,540 | 209,590 | 209,590 | 209,590 |
| Marco finlandese | 277,570 | 277,570 | 277,500 | 277,570 | 277,570 | 277,570 | 277,600 | 277,570 | 277,570 | — |
| Dollaro australiano | 914,100 | 914,100 | 918 — | 914,100 | 914,100 | 914,100 | 913,900 | 914,100 | 914,100 | 914,100 |

**Media dei titoli dell'11 giugno 1992**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 57,500 |
| Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92 | 101,900 |
| » 12% (Beni Esteri 1980) | 105 — |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 96 — |
| Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94 | 88,325 |
| » » » 21- 4-1987/94 | 87,775 |
| » » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95 | 99,675 |
| » » » 12,50% 19- 6-1989/95 | 99,050 |
| » » » 12,50% 18- 7-1989/95 | 99,700 |
| » » » 12,50% 16- 8-1989/95 | 99,625 |
| » » » 12,50% 20- 9-1989/95 | 99,650 |
| » » » 12,50% 19-10-1989/95 | 99,675 |
| » » » 12,50% 20-11-1989/95 | 99,525 |
| » » » 12,50% 18-12-1989/95 | 99,650 |
| » » » 12,50% 17- 1-1990/96 | 99,525 |
| » » » 12,50% 19- 2-1990/96 | 99,250 |
| » » » 12,50% 16- 5-1990/96 | 99,225 |
| » » » 12,50% 15- 6-1990/96 | 99,350 |
| » » » 12,50% 19- 9-1990/96 | 99,050 |
| » » » 12,50% 20-11-1990/96 | 99,150 |
| Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96 | 98,900 |
| » » » 12,50% 18- 1-1991/97 | 99 — |
| » » » 12,00% 17- 4-1991/97 | 98,950 |
| » » » 12,00% 19- 6-1991/97 | 97,880 |
| » » » 12,50% 20- 1-1991/98 | 97,750 |
| Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93 | 97,200 |
| » » » 8,75% 17- 7-1987/93 | 99 — |
| » » » 8,50% 19- 8-1987/93 | 104 — |
| » » » 8,50% 18- 9-1987/93 | 101 — |
| » » » 13,95% 1- 1-1990/94 | 102,050 |
| » » » 13,95% 1- 1-1990/94 II | 102 — |
| » » » TR 2,5% 1983/93 | 101,700 |
| » » » Ind. 20- 7-1987/92 | 99,170 |
| » » » » 19- 8-1987/92 | 99,475 |
| » » » » 1-11-1987/92 | 99,850 |
| » » » 1-12-1987/92 | 100 — |
| » » 1- 1-1988/93 | 99,775 |

| Titolo | | | | Scadenza | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Certificati di credito | del | Tesoro | Ind. | 1- 2-1988/93. . . . | 99,850 |
| » | » | » | » | 1- 3-1988/93. . . . | 99,775 |
| » | » | » | » | 1- 4-1988/93. . . . | 99,800 |
| » | » | » | » | 1- 5-1988/93. . . . | 99,925 |
| » | » | » | » | 1- 6-1988/93. . . . | 100,275 |
| » | » | » | » | 18- 6-1986/93. . . . | 99,950 |
| » | » | » | » | 1- 7-1988/93. . . . | 100,300 |
| » | » | » | » | 17- 7-1986/93. . . . | 100 — |
| » | » | » | » | 1- 8-1988/93. . . . | 100,200 |
| » | » | » | » | 19- 8-1986/93. . . . | 99,825 |
| » | » | » | » | 1- 9-1988/93. . . . | 99,900 |
| » | » | » | » | 18- 9-1986/93. . . . | 99,375 |
| » | » | » | » | 1-10-1988/93. . . . | 99,750 |
| » | » | » | » | 20-10-1986/93. . . . | 99,075 |
| » | » | » | » | 1-11-1988/93. . . . | 99,950 |
| » | » | » | » | 18-11-1987/93. . . . | 99,825 |
| » | » | » | » | 19-12-1986/93. . . . | 100 — |
| » | » | » | » | 1- 1-1989/94. . . . | 100,050 |
| » | » | » | » | 1- 2-1989/94. . . . | 99,925 |
| » | » | » | » | 1- 3-1989/94. . . . | 99,875 |
| » | » | » | » | 15- 3-1989/94. . . . | 99,875 |
| » | » | » | » | 1- 4-1989/94. . . . | 99,875 |
| » | » | » | » | 1- 9-1989/94. . . . | 99,550 |
| » | » | » | » | 1-10-1987/94. . . . | 99,450 |
| » | » | » | » | 1-11-1989/94. . . . | 99,425 |
| » | » | » | » | 1- 1-1990/95. . . . | 99,725 |
| » | » | » | » | 1- 2-1985/95. . . . | 99,725 |
| » | » | » | » | 1- 3-1985/95. . . . | 98 — |
| » | » | » | » | 1- 3-1990/95. . . . | 99,050 |
| » | » | » | » | 1- 4-1985/95. . . . | 98,050 |
| » | » | » | » | 1- 5-1985/95. . . . | 98 — |
| » | » | » | » | 1- 5-1990/95. . . . | 98,930 |
| » | » | » | » | 1- 6-1985/95. . . . | 98,925 |
| » | » | » | » | 1- 7-1985/95. . . . | 99,100 |
| » | » | » | » | 1- 7-1990/95. . . . | 99,050 |
| » | » | » | » | 1- 8-1985/95. . . . | 99,200 |
| » | » | » | » | 1- 9-1985/95. . . . | 98,775 |
| » | » | » | » | 1- 9-1990/95. . . . | 99,050 |
| » | » | » | » | 1-10-1985/95. . . . | 98,475 |
| » | » | » | » | 1-10-1990/95. . . . | 99 — |
| » | » | » | » | 1-11-1985/95. . . . | 98,225 |
| » | » | » | » | 1-11-1990/95. . . . | 99 — |
| » | » | » | » | 1-12-1985/95. . . . | 98,300 |
| » | » | » | » | 1-12-1990/95. . . . | 99,375 |
| » | » | » | » | 1- 1-1986/96. . . . | 98,200 |
| » | » | » | » | 1- 1-1986/96 II . . | 98,225 |
| » | » | » | » | 1- 1-1991/96. . . . | 99,250 |
| » | » | » | » | 1- 2-1986/96. . . . | 98,650 |
| » | » | » | » | 1- 2-1991/96. . . . | 99,200 |
| » | » | » | » | 1- 3-1986/96. . . . | 98,525 |
| » | » | » | » | 1- 4-1986/96. . . . | 98,200 |
| » | » | » | » | 1- 5-1986/96. . . . | 98,750 |
| » | » | » | » | 1- 6-1986/96. . . . | 98,550 |
| » | » | » | » | 1- 7-1986/96. . . . | 99,250 |
| » | » | » | » | 1- 8-1986/96. . . . | 98,950 |
| » | » | » | » | 1- 9-1986/96. . . . | 98,500 |
| » | » | » | » | 1-10-1986/96. . . . | 97,950 |
| » | » | » | » | 1-11-1986/96. . . . | 97,800 |
| » | » | » | » | 1-12-1986/96. . . . | 98,025 |
| » | » | » | » | 1- 1-1987/97. . . . | 97,775 |
| » | » | » | » | 1- 2-1987/97. . . . | 97,775 |
| » | » | » | » | 18- 2-1987/97. . . . | 97,700 |
| » | » | » | » | 1- 3-1987/97. . . . | 97,700 |
| » | » | » | » | 1- 4-1987/97. . . . | 97,675 |
| » | » | » | » | 1- 5-1987/97. . . . | 98 — |
| » | » | » | » | 1- 6-1987/97. . . . | 98,850 |
| » | » | » | » | 1- 7-1987/97. . . . | 99,075 |
| » | » | » | » | 1- 8-1987/97. . . . | 99,150 |
| » | » | » | » | 1- 9-1987/97. . . . | 98,725 |
| » | » | » | » | 1- 3-1991/98. . . . | 98 — |
| » | » | » | » | 1- 4-1991/98. . . . | 98 — |
| Certificati di credito | del | Tesoro | Ind. | 1- 5-1991/98. . . . | 98,125 |
| » | » | » | » | 1- 6-1991/98. . . . | 98,450 |
| » | » | » | » | 1- 7-1991/98. . . . | 98,175 |
| » | » | » | » | 1- 8-1991/98. . . . | 98,275 |
| » | » | » | » | 1- 9-1991/98. . . . | 98,100 |
| » | » | » | » | 1-10-1991/98. . . . | 97,750 |
| » | » | » | » | 1-11-1991/98. . . . | 98 — |

| Titolo | | | Tasso | Scadenza | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Buoni | Tesoro | Pol. | 10,50% | 1- 7-1992. . . . . . . . . . . | 100,080 |
| » | » | » | 11,50% | 1- 7-1992. . . . . . . . . . . | 99,800 |
| » | » | » | 11,50% | 1- 8-1992. . . . . . . . . . . | 99,525 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 9-1992. . . . . . . . . . . | 99,650 |
| » | » | » | 12,50% | 1-10-1992. . . . . . . . . . . | 99,650 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 2-1993. . . . . . . . . . . | 99,675 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 7-1993. . . . . . . . . . . | 99,650 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 8-1993. . . . . . . . . . . | 99,450 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 9-1993. . . . . . . . . . . | 99,475 |
| » | » | » | 12,50% | 1-10-1993. . . . . . . . . . . | 99,525 |
| » | » | » | 12,50% | 1-11-1993. . . . . . . . . . . | 99,600 |
| » | » | » | 12,50% | 1-11-1993 Q . . . . . . . . . | 99,575 |
| » | » | » | 12,50% | 17-11-1993. . . . . . . . . . . | 99,650 |
| » | » | » | 12,50% | 1-12-1993. . . . . . . . . . . | 99,650 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 1-1989/94 . . . . . . . . . | 99,525 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 1-1990/94 . . . . . . . . . | 99,200 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 2-1990/94 . . . . . . . . . | 99,050 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 3-1990/94 . . . . . . . . . | 98,800 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 5-1990/94 . . . . . . . . . | 98,975 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 6-1990/94 . . . . . . . . . | 99,830 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 7-1990/94 . . . . . . . . . | 98,900 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 9-1990/94 . . . . . . . . . | 98,700 |
| » | » | » | 12,50% | 1-11-1990/94 . . . . . . . . . | 99 — |
| » | » | » | 12,50% | 1- 1-1991/96 . . . . . . . . . | 98,700 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 3-1991/96 . . . . . . . . . | 98,600 |
| » | » | » | 12,00% | 1- 6-1991/96 . . . . . . . . . | 97,475 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 9-1991/96 . . . . . . . . . | 96,425 |
| » | » | » | 12,00% | 1-11-1991/96 . . . . . . . . . | 96,275 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 6-1990/97 . . . . . . . . . | 98,830 |
| » | » | » | 12,50% | 16- 6-1990/97 . . . . . . . . . | 98,225 |
| » | » | » | 12,50% | 1-11-1990/97 . . . . . . . . . | 98,400 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 1-1991/98 . . . . . . . . . | 98,675 |
| » | » | » | 12,50% | 19- 3-1991/98 . . . . . . . . . | 99 — |
| » | » | » | 12,00% | 20- 6-1991/98 . . . . . . . . . | 96,500 |
| » | » | » | 12,50% | 18- 9-1991/98 . . . . . . . . . | 96,335 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 3-1991/2001. . . . . . . . | 98,900 |
| » | » | » | 12,00% | 1- 6-1991/2001. . . . . . . . | 96,150 |
| » | » | » | 12,00% | 1- 9-1991/2001. . . . . . . . | 95,930 |

| Titolo | | | | Scadenza | Tasso | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certificati | credito | Tesoro | E.C.U. | 22-11-1984/92 | 10,50% . | 99,975 |
| » | » | » | » | 22- 2-1985/93 | 9,60% . | 99,400 |
| » | » | » | » | 15- 4-1985/93 | 9,75% . | 99,625 |
| » | » | » | » | 22- 7-1985/93 | 9,00% . | 98,525 |
| » | » | » | » | 25- 7-1988/93 | 8,75% . | 96,950 |
| » | » | » | » | 28- 9-1988/93 | 8,75% . | 96,250 |
| » | » | » | » | 26-10-1988/93 | 8,65% . | 96,575 |
| » | » | » | » | 22-11-1985/93 | 8,75% . | 98,200 |
| » | » | » | » | 28-11-1988/93 | 8,50% . | 96,775 |
| » | » | » | » | 28-12-1988/93 | 8,75% . | 96,875 |
| » | » | » | » | 21- 2-1986/94 | 8,75% . | 98,150 |
| » | » | » | » | 25- 3-1987/94 | 7,75% . | 96 — |
| » | » | » | » | 19- 4-1989/94 | 9,90% . | 101,350 |
| » | » | » | » | 26- 5-1986/94 | 6,90% . | 94,900 |
| » | » | » | » | 26- 7-1989/94 | 9,65% . | 100,450 |
| » | » | » | » | 30- 8-1989/94 | 9,65% . | 100,700 |
| » | » | » | » | 26-10-1989/94 | 10,15% . | 101,025 |
| » | » | » | » | 22-11-1989/94 | 10,70% . | 103,300 |
| » | » | » | » | 24- 1-1990/95 | 11,15% . | 102,625 |
| » | » | » | » | 27- 3-1990/95 | 12,00% . | 103,950 |
| » | » | » | » | 24- 5-1989/95 | 9,90% . | 100,625 |
| » | » | » | » | 29- 5-1990/95 | 11,50% . | 103,550 |
| » | » | » | » | 26- 9-1990/95 | 11,90% . | 103,100 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* ANGELA MARIA STORACI

92M11062

**Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 giugno 1992**

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 4 giugno 1992 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 15 giugno 1992, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantadue giorni con scadenza il 15 settembre 1992 è di L. 96,77, quello dei buoni a centottantatre giorni con scadenza il 15 dicembre 1992 è di L. 93,83 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 giugno 1993 è di L. 88,20, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

**92A3009**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Revoca della registrazione di presidi sanitari**

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1992, è stata revocata l'autorizzazione concernente la produzione e il commercio dei sottoelencati presidi sanitari, a base del principio attivo Atrazina non associato ad altri diserbanti, il cui impiego non è più consentito, ai sensi delle disposizioni di cui alle ordinanze del Ministro della sanità 21 marzo 1990 e 6 febbraio 1991 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 70/1990 e n. 38/1991):

| Prodotto | Impresa | D.M. | Data |
|---|---|---|---|
| Silmais L | Silia - Aprilia (Latina), via Nettunense km 23,400 | 3203 | 5- 7-1979 |
| Fogard liquido | Siapa - Napoli, via Pontano, 44 | 1202 | 1- 3-1973 |
| Gesaprim liquido | Ciba Geigy - Origgio (Varese), s.s. 233, km 20,5 | 0554 | 20-11-1971 |
| Gesaprim | Id. | 1599 | 22- 4-1974 |
| Gesaprim 80 | Id. | 0769 | 17- 8-1972 |
| Gesaprim WDG idro-dispersibile | Id. | 6307 | 3- 4-1985 |
| Atraflo | Du Pont Conid (Bolzano), via Piave, 2 | 5486 | 3-10-1983 |
| Griffex 4 L | Kocide Chemical (Roma), c/o via XX Settembre, 1 | 4319 | 16- 4-1981 |
| Terrazzina | Terranalisi - Cento (Ferrara), via Donizetti, 2/A | 1181 | 6- 4-1973 |
| Terrazina L | Id. | 5701 | 12- 1-1984 |
| Cloretil | Ital Agro (Torino), via Juvarra 10/A | 0637 | 7- 2-1972 |
| Maizina | Sipcam - Milano, viale Gian Galeazzo, 3 | 1044 | 27-10-1972 |
| Maizina DF | Id. | 7209 | 3- 7-1987 |
| Maizina L | Id. | 1325 | 20-10-1973 |
| Maizina SOL | Id. | 0771 | 29- 2-1972 |
| Maizina 80 PB | Id. | 1042 | 10-10-1972 |
| Atrab liquido | Bayer - Milano, viale Certosa, 126 | 2698 | 21- 2-1978 |
| Malermais L | Chimiberg - Bergamo - Albano S. Alessandro, via Tonale, 15 | 6056 | 12- 9-1984 |
| Atrizan L | Sepran - Vicenza, Isola Vicentina, via Fossanigo - zona industriale | 2989 | 4- 1-1979 |

**92A2943**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Conferma alla società Finanza & Futuro S.p.a., in Milano, dell'autorizzazione alla continuazione dell'attività fiduciaria**

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 13 giugno 1992 ha confermato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria alla società Finanza & Futuro S.p.a., con sede in Milano, già autorizzata, sotto la denominazione Polo fiduciaria S.p.a., con sede in Milano, con decreti ministeriali 3 maggio 1986 e 4 gennaio 1988.

**92A2970**

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

**Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

*Facoltà di ingegneria:*
pianificazione territoriale;
analisi matematica.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

*Facoltà di lettere e filosofia:*
lingua e letteratura portoghese.

UNIVERSITÀ DI MILANO

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:*
laboratorio di chimica;
istituzioni di geometria superiore.

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

*Facoltà architettura:*
restauro architettonico.

UNIVERSITÀ DI SASSARI

*Facoltà di giurisprudenza:*
dottrina dello Stato.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**92A2941**

**Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

*Facoltà di ingegneria:*
principi di ingegneria chimica ambientale;
sperimentazione, collaudo e controllo delle costruzioni.

UNIVERSITÀ DI BARI

*Facoltà di agraria:*
botanica sistematica.

UNIVERSITÀ DI MILANO

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali* (sede di Varese):
ecologia applicata.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamene ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A2942

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

## Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 15 giugno 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Blasio Brother's, con sede e stabilimento in Roccarainola (Napoli) per il periodo dal 26 settembre 1991 al 22 marzo 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza. sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1992 in favore di quattordici lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Giovanni Apa, con sede in Torre del Greco (Napoli), occupati presso lo stabilimento di Torre del Greco (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali e disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 4 novembre 1991 al 1° novembre 1992.

92A2945

## Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 15 giugno 1992 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *Vega confezioni*, con sede in Arezzo e stabilimento di Arezzo, licenziati dal 4 luglio 1985:
periodo: dal 7 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 15 marzo 1986: dal 1° aprile 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. S.A.C.E.P. - Società azionaria costruzioni edili prefabbricate*, con sede in Bertinoro (Forlì) e stabilimento di Caivano (Napoli), licenziati dal 31 dicembre 1988 al 29 giugno 1989:
periodo: dal 30 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 3 luglio 1986 dal 31 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 febbraio 1990.

3) Lavoratori dell'azienda *Ditta Marlin*, con sede in Piove di Sacco (Padova) e stabilimento di Piove di Sacco (Padova), licenziati dal 4 agosto 1987 al 3 febbraio 1988:
periodo: dal 2 agosto 1988 al 1° febbraio 1989;
CIPI 20 luglio 1988: dal 4 agosto 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 febbraio 1992:

4) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Ghinea*, con sede in Ellera di Corciano (Perugia) e stabilimento di Ellera di Corciano (Perugia), licenziati dal 15 ottobre 1990 al 14 aprile 1991:
periodo: dal 15 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 25 marzo 1992: dal 16 aprile 1990;
causa: crisi aziendale.
Il presente decreto anulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12073/27 dell'11 aprile 1992.

5) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Calzaturificio Kilvestar di Marcello Papa & C.*, con sede in S. Maria a Vico (Caserta) e stabilimento di S. Maria a Vico (Caserta), licenziati dal 18 giugno 1990 al 31 dicembre 1990:
periodo: dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 25 marzo 1992: dal 22 giugno 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1992.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Payen*, con sede in Torino e stabilimento di Mondovì (Cuneo), licenziati dal 10 dicembre 1983 al 6 giugno 1986:
periodo: dal 4 giugno 1988 al 3 dicembre 1988;
CIPI 27 luglio 1978: dal 1° giugno 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1985.

92A2944

# AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

## Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di immobili in comune censuario di Rocca de' Baldi

Con D.A. 6 giugno 1992 n. 934 TO/B.I. 80 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dell'Azienda, del reliquato stradale di mq 1360 ubicato lungo la strada statale n. 22 e contraddistinto al foglio 30, particelle 164 e 165 del comune censuario di Rocca de' Baldi.

92A2946

# REGIONE ABRUZZO

## Autorizzazione all'imbottigliamento e alla vendita dell'acqua minerale «Santa Croce» in contenitori di vetro e PET

Con decreto del presidente della giunta regionale 14 aprile 1992, n. 363, la S.p.a. «Sorgente Santa Croce», con sede legale in Canistro e operante nello stesso comune, è stata autorizzata ai fini di vendita ad imbottigliare l'acqua minerale denominata «Santa Croce», per i tre tipi «naturale, leggermente frizzante e addizionata di anidride carbonica» in contenitori in vetro e in PET rispettivamente dalla capacità di cl 25, 33, 46, 50, 75, 92, 100 e di cl 25, 33, 50, 150, 200 contrassegnandoli con le etichette allegate al presente atto.

92A2947

## REGIONE PUGLIA

**Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Alberobello, Bitonto, Corato, Gioia del Colle, Manduria, San Paolo di Civitate e San Severo.**

La giunta della regione Puglia, con atto n. 7581 del 27 dicembre 1991 esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale del comune di S. Paolo di Civitate (Foggia) per la realizzazione di un impianto sportivo polivalente.

La giunta della regione Puglia, con atto n. 183 del 3 febbraio 1992 esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale del comune di Alberobello (Bari) per l'adeguamento alla legge regionale n. 56/80 e nuogo regolamento edilizio.

La giunta della regione Puglia, con atto n. 510 del 25 febbraio 1992 esecutivo a norma di legge, ha approvato in variante al piano regolatore generale del comune di Corato (Bari) i lavori di completamento dell'adeguamento del 2° lotto della strada statale n. 90 «Adrianese-Coratina - Tronco Andria-Modugno».

La giunta della regione Puglia, con atto n. 513 del 25 febbraio 1992 esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale del comune di Bitonto (Bari) per la realizzazione di un centro sportivo polivalente comunale.

La giunta della regione Puglia, con atto n. 514 del 25 febbraio 1992 esecutivo a norma di legge, ha approvato in variante al piano regolatore generale del comune di Gioia del Colle (Bari) i lavori di sistemazione, ampliamento e costruzione di strada interna all'abitato, da via D'Annunzio alla provinciale per Acquaviva delle Fonti.

La giunta della regione Puglia, con atto n. 515 del 25 febbraio 1992 esecutivo a norma di legge, ha approvato il progetto in variante al piano regolatore generale per la realizzazione del nuovo mercato settimanale nel comune di Manduria.

La giunta della regione Puglia, con atto n. 516 del 25 febbraio 1992 esecutivo a norma di legge, ha approvato il progetto in variante al piano regolatore generale per la realizzazione di un impianto fieristico permanente nel comune di Manduria.

La giunta della regione Puglia, con atto n. 1339 del 24 marzo 1992 esecutivo a norma di legge, ha approvato in variante al piano regolatore generale del comune di San Severo (Foggia) la regolamentazione per l'utilizzo delle zone «D» del centro edificato.

**92A2948**

**Modificazioni al regolamento edilizio dei comuni di Brindisi e Serracapriola**

La giunta della regione Puglia, con atto n. 123 del 24 gennaio 1992 esecutivo a norma di legge, ha approvato la modifica agli articoli 4 e 5 del regolamento edilizio del comune di Brindisi relativi alla composizione della commissione edilizia.

La giunta della regione Puglia, con atto n. 511 del 25 febbraio 1992 esecutivo a norma di legge, ha approvato la modifica dell'art. 5 del regolamento edilizio del comune di Serracapriola (Foggia) concernente la composizione della C.E.C.

**92A2949**

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  **BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;**
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 330.000 |
| - semestrale | L. | 180.000 |

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 60.000 |
| - semestrale | L. | 42.000 |

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 185.000 |
| - semestrale | L. | 100.000 |

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 80.000 |
| - semestrale | L. | 42.000 |

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 185.000 |
| - semestrale | L. | 100.000 |

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 635.000 |
| - semestrale | L. | 350.000 |

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie generale* | L. | 1.200 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.200 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | L. | 2.400 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione | L. | 1.200 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.300 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.300 |

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 115.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.300 |

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 75.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 7.000 |

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. | 1.300.000 |
| Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna | L. | 1.500 |
| per ogni 96 pagine successive | L. | 1.500 |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. | 4.000 |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 295.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 180.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.300 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 4 6 0 9 2 *

L. 1.200